



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIUSEPPE PEANO
Via della Fonte, 9 - 00015 MONTEROTONDO (RM) Tel. **06/121124925-06/121124921**
www.liceopeanomonterotondo.gov.it e-mail: rmps110001@istruzione.it – rmps110001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80237390580 - Codice Ministeriale RMPS110001

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

VISTO il D.Lvo 165/2001 come integrato dal DLvo n. 150/2009 e dal Dlgs n. 75/2017;
VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018 ed in particolare l'art. 22 comma 4 lettera c)

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 18 dicembre alle ore 15:30 in video conferenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo del Liceo .

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. Decorsi trenta giorni dall'invio dell'Ipotesi ai revisori dei conti senza che siano pervenuti rilievi, l'Ipotesi di accordo si trasforma in Contratto collettivo integrativo del Liceo Scientifico Giuseppe Peano.

L'ipotesi viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Roberta Moncado

PARTE SINDACALE

RSU Ciliberti Valentina

Grillo Quintiglia

Sforza Maurizio

SINDACATI FLC/CGIL Alberto Campailla

TERRITORIALI UIL Monica Ravasio

CISL Mara Silvetti

SNALS

GILDA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica Liceo Scientifico "Giuseppe Peano".
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/19 - 2020/21 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art.2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del contratto integrativo di istituto sottoscritto.
2. Il dirigente scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati ad ogni singolo lavoratore dei fondi contrattuali.
3. La comunicazione alla RSU e alle OO. SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti, come ribadito anche dalla recente giustizia amministrativa. Tali informazioni saranno fornite all'atto di stipula del contratto.
4. Per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto il contratto di istituto destinatarie della comunicazione degli esiti della contrattazione possono diffondere o comunicare a soggetti esterni o utilizzare in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza, acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.
5. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi in fase intermedia, coincidente con la proposta e entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento e comunque prima della liquidazione delle spettanze.

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1) deve essere fornita nel corso di un apposito incontro, prima dell'invio dell'informativa dei dati di richiesta dell'organico di diritto e prima dell'avvio dell'a.s. per i dati dell'organico di fatto;
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali situati in Via della Fonte.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la presenza di una (1) unità di collaboratore scolastico, laddove la partecipazione dei docenti non sia totale; la presenza di una (1) unità di personale amministrativo per ciò che riguarda la segreteria. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art.12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 14 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 15 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO – PERMESSI FORMAZIONE

CAPO I – CRITERI FRUIZIONE PERMESSI

Art. 18 – Formazione

1. La formazione è regolata dalla normativa vigente L.107/2015
2. La formazione rappresenta un investimento sia personale che per l'istituzione scolastica.
3. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
4. La formazione per il personale Docente ed ATA è regolata dal CAPO VI del CCNL/07.
5. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Art. 19 – Formazione Docente/ATA

1. Le proposte di formazione/aggiornamento (Piano di aggiornamento Istituto) del personale docente sono raccolte dai Collaboratori del Dirigente Scolastico e portate all'attenzione del Collegio dei Docenti. Tale piano è deliberato dal Collegio dei Docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF.
2. Le proposte di formazione/aggiornamento per il Personale ATA sono raccolte dal DSGA e portate all'attenzione del Dirigente Scolastico per l'autorizzazione.

3. La domanda deve essere presentata, corredata della relativa documentazione, almeno cinque giorni prima dell'attività ed essere autorizzate dal Dirigente Scolastico; l'eventuale diniego dovrà essere motivato.
4. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, che non permettono di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, si darà priorità nell'ordine:
 - a) Ad attività di formazione su contenuti disciplinari o di area disciplinare
 - b) Ai docenti che nell'anno scolastico precedente non hanno fruito di permessi per la formazione
 - c) Ordine di arrivo delle domande
5. Tutto il personale ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione organizzate dall'amministrazione scolastica o riconosciute dalla stessa, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi.
6. Quando il corso di formazione/aggiornamento non è riconosciuto dagli organi scolastici superiori oppure si sono superate le giornate di cui al punto precedente, il docente potrà partecipare al corso utilizzando le sei giornate di ferie previste dall'art. 13 del CCNL/07.
7. Il personale ATA parteciperà alle attività di formazione derivanti dall'applicazione del D.lgs 81/2008 e successive modifiche inerenti al proprio profilo di appartenenza. Nel caso di più adesioni sarà favorito chi non ha usufruito della formazione nell'anno precedente.

CAPO II – INIZIATIVE DI FORMAZIONE EROGATE DA ENTI ESTERNI ALL'ISTITUTO

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
--

Art. 20 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verificino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni/attività.

Art. 21 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale.
2. Le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
3. Le comunicazioni e/o le circolari dovranno essere firmate dal personale entro quattro giorni dall'emissione.
4. Il personale dell'Istituto ha diritto a non essere connesso dalle ore 15,30 del venerdì alle 7,30 del lunedì.
5. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di **urgenza indifferibile**.
6. Le comunicazioni ufficiali devono avvenire unicamente tramite i canali istituzionali.
7. Qualunque comunicazione, avviso, circolare eventualmente inviati al personale tramite l'utilizzo di canali diversi (facebook, whatsapp, sms, altri social network) non regolamentati dal presente contratto non ha alcun valore prescrittivo per il personale.

Art. 22 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
--

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 23 – Risorse

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2020/21 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta (Tabella 1):

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FIS 2020/2021	72.647,52	54.745,68
Economie corsi recupero 19/20	32.865,77	24.766,97
Economie corsi recupero da P.A 18/19	493,03	371,54
Economie ore eccedenti 19/20	5.604,33	4.223,31
Economie Fis docenti 19/20	2.879,59	2.170,00
Economie Fis Ata 19/20	8.290,43	6.247,50
Economie aree a rischio 19/20	2.263,03	1.705,37
Economie incarichi specifici 19/20	763,03	575,00
Economie pratica sportiva 19/20	1.356,11	1.021,94
TOTALE FIS + ECONOMIE	127.162,84	95.827,31

Funzioni strumentali	4.818,39	3.631,04
Incarichi specifici	3.938,74	2.968,15
Ore sostituzione	4.472,37	3.370,29
Pratica sportiva	4.363,05	3.287,91
Aree a rischio	2.140,03	1.612,68
Valorizzazione personale scolastico	18.471,00	13.919,37
TOTALE MOF	165.366,42	124.616,75

Art. 24 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari:

al D.S.G.A è assegnata la Somma di : (Tabella 1)

	Lordo Stato	Lordo Dip.
Indennità amm.ne DSGA	5.679,56	4.280,00
Indennità sostituto dsga	402,08	303,00
Totale	6.081,64	4.583,00

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 25 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Le somme del FIS sono state ripartite nel seguente modo: (Tabella 2)

	Lordo Stato	Lordo Dip.
TOTALE FIS	72.647,52	54.745,68
ECONOMIE A.S. 2019/2020	54.515,32	41.081,63
TOTALE FIS	127.162,84	95.827,31
	Lordo Stato	Lordo Dip.
Quota corsi recupero da FIS	13.270,00	10.000,00
Economie corsi recupero a.s. 19/20	32.865,77	24.766,97
Economie Miur corsi recupero 2018/19	493,03	371,54
TOTALE CORSI RECUPERO	46.628,80	35.138,51

Ripartizione corsi di recupero		Lordo Stato	Lordo Dip.
Quota docenti	78%	36.370,46	27.408,04
Quota ATA	22%	10.258,34	7.730,47
TOTALE		46.628,80	35.138,51
		Lordo Stato	Lordo Dip.
Quota F.I.S. restante		80.534,04	60.688,80
D.S.G.A.		5.679,56	4.280,00
Sostituzione DSGA		402,08	303,00
Quota FIS da ripartire docenti - Ata		74.452,40	56.105,80

RIPARTIZIONE FIS

QUOTA DOCENTI	67%	49.883,11	37.590,89
QUOTA ATA	33%	24.569,29	18.514,91
		74.452,40	56.105,80

Art. 26 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. A tal fine sono assegnati :
 - per le attività del personale docente
 - per le attività del personale ATA

RIEPILOGO RIPARTIZIONE		Lordo Stato	Lordo Dip.	Lordo Dip.	
Docenti FIS	67%	49.883,11	37.590,89	64.998,93	DOCENTI
Corsi recupero/sostegno interni	78%	36.370,46	27.408,04		
ATA FIS	33%	24.569,29	18.514,91	26.245,38	ATA
ATA Corsi recupero	22%	10.258,34	7.730,47		
Indennità amm.ne DSGA		5.679,56	4.280,00		
Indennità sostituzione DSGA		402,08	303,00		

TOTALE **127.162.84** **95.827.31**

- In caso di attività e/o progetti parzialmente svolti e che danno origine ad economie, le stesse potranno essere utilizzate, previo accordo tra le parti, per incrementare quei progetti e/o attività che per limitatezza dei fondi a disposizione sono stati penalizzati.
- Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 27 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

- Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 28 – Stanziamenti

- Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

	Lordo Stato	Lordo dipendente
a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, Organizzazione e razionalizzazione funzionamento didattico,	18.485,11	13.930,00
b. supporto alla didattica (coordinatori/segretari di classe, coordinatori/segretari di dipartimento, responsabili dei laboratori):	31.396,82	23.660,00
c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare		0
d. attività d'insegnamento (corsi di recupero)	36.370,46	27.408,04
TOTALE	86.252,39	64.998,04
<i>Avanzo</i>	1,18	0,89
TOTALE	86.253,57	64.998,93

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

	Lordo Stato	Lordo dipendente
a. intensificazione del carico di lavoro:	31.341,75	23.618,50
b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica:	3.483,38	2.625,00
TOTALE	34.825,13	26.243,50
Avanzo	2,50	1,88
Totale	34.827,63	26.245,38

ALTRE RISORSE

I fondi per aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica sono utilizzati come di seguito specificati:

Finanziati a.s. 2020/21 € 1.612,68 lordo dipendente – € 2.140,03 lordo stato

	Compenso orario	h totali	Lordo dipendente	Lordo Stato
Attività di recupero e potenziamento, italiano e altre materie per stranieri, attività di prevenzione della dispersione scolastica	€ 35,00	46	1.610,00	2.136,47
Totale compensi attività docenti				

Avanzo	2,68	3,56
Totale	1.612,68	2.140,03

I finanziamenti per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono ripartiti come indicato di seguito: PCTO (Classi III-IV-V) 2020/2021

Attività finanziate con le altre somme LEGGE N. 107/2015					
Lordo Stato per risorse umane interne € 9.033,55 - lordo dip. € 6.807,50					
Competenza a.s.2019/20					
	N. Docenti	h. cadauno	Totale h	imp.orario	Totale
Personale docente					
Tutor, studenti e famiglie .Verifica e valutazione con report finale	4	12	48	17,50	840,00
Tutoraggio scolastico di studio per stage in azienda classi III-IV- Verifica e valutazione	22	13	286	17,50	5.005,00
Tutoraggio scolastico di studio per stage in azienda classi-V. Verifica e valutazione	11	5	55	17,50	962,50
Totale compensi attività docenti					6.807,50
TOTALE IMPEGNATO	lordo dipendente € 6.807,50			lordo Stato € 9.033,55	

Art. 29 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del personale scolastico per l'a.s. 2020/2021 corrispondono a **lordo stato € 18.471,00 lordo dipendente € 13.919,37**

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico saranno suddivise, secondo le seguenti proporzioni:

67% docenti pari ad € 9.325,98 lordo dipendente

33% ATA pari ad € 4.593,39 lordo dipendente

fra le seguenti attività:

Docenti:

- qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti al potenziamento delle competenze degli alunni

ATA

- intensificazione per igienizzazione e controllo entrate e uscite – maggior impegno per situazione epidemiologica Covid 19

Art. 30 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento degli incarichi assegnati.

Art. 31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 32 - Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- disponibilità degli interessati
- comprovata professionalità specifica
- continuità di servizio

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 (3.I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospendere l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa), il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

Art. 34 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corrispondenza di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.